

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022

309/2022/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA INGEGNERIA DINAMIKA S.R.L.S. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON
CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0738179**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1212^a riunione del 12 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la Direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare l'allegato A recante "Testo Integrato Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la "Procedura di coordinamento tra gestori di rete ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 (TICA)" pubblicata sul sito di Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 6 dicembre 2021 (prot. Autorità 45889 del 9 dicembre 2021), Ingegneria Dinamika S.r.l.s. (di seguito: reclamante o Ingegneria Dinamika) ha presentato all’Autorità un reclamo nei confronti di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione), contestando la mancata erogazione dell’indennizzo automatico, previsto dalla regolazione dell’Autorità, per il ritardo nell’emissione del preventivo di connessione relativo ad un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, avente codice di rintracciabilità T0738179;
2. con nota del 16 dicembre 2021 (prot. 47222), l’Autorità ha richiesto ad Ingegneria Dinamika di integrare il reclamo;
3. con nota del 16 dicembre 2021 (prot. Autorità 47251 del 17 dicembre 2021), il reclamante ha trasmesso l’integrazione documentale richiesta;
4. con nota del 20 dicembre 2021 (prot. 47764), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 16 gennaio 2022 (prot. Autorità 1747 del 17 gennaio 2022), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. con nota del 4 marzo 2022 (prot. 9455), l’Autorità ha chiesto ad Ingegneria Dinamika se intendesse rinunciare alla trattazione del reclamo *de quo*;
7. con nota del 5 marzo 2022 (prot. Autorità 9539 del 7 marzo 2022), il reclamante ha comunicato la propria volontà di non voler rinunciare alla trattazione del reclamo;
8. in data 27 giugno 2022, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA e in particolare:
 - i. l’articolo 1, comma 1, lettera x), secondo cui il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l’erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
 - ii. l’articolo 1, comma 1, lettera ll), secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l’effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;

- iii. l'articolo 7, comma 1, lettera c), secondo cui, nel caso di connessioni alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa e media tensione, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 60 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW;
- iv. l'articolo 14, comma 1, secondo cui, tra l'altro, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- v. l'articolo 18, comma 1, secondo cui, qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni previste dal medesimo articolo 18 del TICA;
- vi. l'articolo 18, comma 2, secondo cui, tra l'altro, la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione ed è presentata all'impresa distributrice e la potenza in immissione complessivamente richiesta è pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
- vii. l'articolo 18, comma 4, secondo cui, tra l'altro, il gestore di rete predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
- viii. l'articolo 18, comma 5, secondo cui, qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita all'articolo 18, comma 2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del TICA relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- ix. l'articolo 35 che disciplina le modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione sia effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori ed in particolare:
 - il comma 1, secondo cui nei casi in cui la connessione sia effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore), ovvero nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di un'impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna S.p.A., i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica;
 - il comma 2, secondo cui le forme di coordinamento tra gestori di rete previste dall'articolo 35, comma 1 del TICA devono essere definite dai

gestori di rete coinvolti e rese pubbliche nel sito internet dei medesimi gestori, previa comunicazione all’Autorità, specificando le tempistiche relative alle varie attività, anche in relazione alle Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) di ciascun gestore di rete e tenendo conto di quanto segue:

- a) il primo gestore richiede al secondo gestore l’attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest’ultima sarà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza;
 - b) il primo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del TICA;
 - c) nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche previste dal medesimo articolo 35, comma 2, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 1 del TICA;
10. rileva, inoltre, la “Procedura di coordinamento tra gestori di rete ai sensi degli articoli 34 e 35 dell’Allegato A alla delibera ARG/elt/ 99/08 (TICA)”, predisposta da Terna. In particolare, rileva la disposizione secondo cui, nel caso di coordinamento tra gestori di rete ai sensi dell’articolo 35 del TICA, *“Il secondo gestore, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del primo gestore (al netto degli eventuali tempi necessari per l’integrazione delle informazioni), è tenuto a comunicare al primo gestore gli interventi di adeguamento/sviluppo da eseguire sulla propria rete”*.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 18 dicembre 2020, il reclamante ha presentato al gestore la richiesta di connessione relativa ad un lotto di impianti di produzione da fonte solare, costituito da 5 impianti per una potenza complessiva di 14.994 kW, da realizzarsi nel comune di Carlentini (SR), avente codice di rintracciabilità T0738179;
12. in data 29 dicembre 2020, e-distribuzione ha trasmesso ad Ingegneria Dinamika una richiesta di integrazione documentale;
13. in data 13 gennaio 2021, il reclamante ha inviato l’integrazione documentale richiesta;
14. in data 18 gennaio 2021, e-distribuzione ha comunicato al reclamante l’avvio del coordinamento tra gestori di rete con Terna;

15. in data 6 agosto 2021 e in data 19 ottobre 2021, il gestore ha trasmesso a Terna due solleciti in merito all'avvio del suddetto coordinamento tra gestori di rete, senza ottenere risposta;
16. in data 20 ottobre 2021, Ingegneria Dinamika ha inviato il pre-reclamo al gestore, chiedendo l'erogazione dell'indennizzo automatico per la mancata trasmissione del preventivo nei tempi previsti dal TICA;
17. in data 5 novembre 2021, il reclamante ha richiesto al gestore l'annullamento della pratica *de qua*;
18. in data 8 novembre 2021, e-distribuzione ha reso noto ad Ingegneria Dinamika l'annullamento della citata pratica;
19. non avendo ricevuto risposta da parte del gestore al pre-reclamo del 20 ottobre 2021, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

20. Il reclamante chiede l'erogazione dell'indennizzo automatico per il ritardo nell'emissione del preventivo relativo al lotto di impianti oggetto della presente decisione;
21. il reclamante, infatti, afferma che i tempi, previsti dal TICA, per l'emissione del preventivo in questione fossero largamente scaduti al momento della sua richiesta di annullamento della pratica contestata.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. e-distribuzione afferma *“l'insussistenza delle condizioni giuridiche e regolatorie per il riconoscimento di alcun indennizzo in favore della reclamante, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 14.1 del TICA”*;
23. e-distribuzione precisa che *“i tempi previsti dall'articolo 7.1 del TICA per l'emissione del preventivo della suddetta pratica iniziavano a decorrere dal 13/01/2021, ovvero dalla data corrispondente a quella in cui la reclamante ha inoltrato la documentazione completa delle suddette integrazioni”*;
24. per il gestore, *“appare evidente che le tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo siano rimaste sospese fino al 08/11/2021, data in cui alla reclamante veniva notificato l'annullamento della pratica in oggetto mediante comunicazione avente protocollo ED_08-11-2021-P1550591, in adempimento alla richiesta del 05/11/2021 avanzata da parte di quest'ultima”*;
25. ciò in quanto, a seguito della comunicazione al reclamante dell'avvio del coordinamento tra gestori di rete, *“i tempi per l'emissione del preventivo risultavano sospesi in attesa di ricevere da Terna gli elementi e le specifiche che avrebbero consentito alla scrivente società di elaborare la soluzione tecnica di connessione idonea a soddisfare le esigenze rappresentate dalla reclamante nella domanda di connessione”*;

26. infine, il gestore precisa “*che si è provveduto a disporre il rimborso dell’importo pari a euro 3.050,00 a suo tempo versato dalla Ingegneria Dinamika S.r.l.s. a titolo di corrispettivo per l’ottenimento del preventivo*”;
27. pertanto, il gestore ribadisce la correttezza della propria condotta e “*confida nell’archiviazione del presente reclamo*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

28. Il *thema decidendum* della controversia verte sulla mancata erogazione, da parte di e-distribuzione, dell’indennizzo automatico, previsto dal TICA, per l’asserito ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione richiesto da Ingegneria Dinamika in data 18 dicembre 2020;
29. in particolare, si tratta di accertare se il gestore abbia rispettato i 60 giorni lavorativi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), del TICA per il rilascio del preventivo di connessione per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW, come nel caso del lotto di impianti *de quibus*;
30. posto che - come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera ll), del TICA - il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel TICA, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione, sulla base della documentazione prodotta nel corso dell’istruttoria si rileva che:
 - il *dies a quo* da cui calcolare i citati 60 giorni lavorativi decorre pertanto dal 13 gennaio 2021, data in cui il reclamante ha trasmesso la richiesta di connessione completa di tutte le informazioni previste dal TICA, a seguito della richiesta di integrazione documentale inviata dal gestore in data 29 dicembre 2020;
 - il *dies ad quem* sarebbe scaduto il 14 marzo 2021, al netto però delle tempistiche necessarie al coordinamento tra gestori di rete, attivato ai sensi dell’articolo 35 del TICA, il cui completamento avrebbe consentito il rilascio, da parte di e-distribuzione, del preventivo di connessione in parola, rimasto sospeso fino all’8 novembre 2021, data in cui il gestore ha annullato la pratica a seguito della richiesta di annullamento inviata dal reclamante in data 5 novembre 2021;
31. ai fini, quindi, di determinare il rispetto da parte di e-distribuzione delle tempistiche previste dal TICA per l’emissione del preventivo di connessione e la sussistenza del diritto all’indennizzo richiesto dal reclamante, occorre anche focalizzare l’attenzione sulla condotta di e-distribuzione nell’attivazione del citato coordinamento tra gestori di rete;
32. al riguardo, dall’istruttoria è emerso *per tabulas* che:
 - in data 15 ottobre 2020, il gestore ha richiesto a Terna l’attivazione del coordinamento tra gestori di rete, ai sensi dell’articolo 35 del TICA, per effettuare un potenziamento della Cabina Primaria Lentini mediante l’installazione di n. 1 trasformatore in AT/MT, per una potenza di 25 MVA, in aggiunta ai due trasformatori AT/MT già presenti nella Cabina Primaria, che avrebbe consentito al reclamante di immettere in rete tutta la potenza richiesta;

- in data 18 gennaio 2021, dopo 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione (completa di tutte le informazioni come definite nel TICA), e-distribuzione ha comunicato al reclamante la suddetta attivazione del coordinamento con Terna ai sensi dell'articolo 35 del TICA;
 - in data 6 agosto 2021 e in data 19 ottobre 2021, il gestore ha sollecitato Terna a rispondere in merito alla citata richiesta di attivazione del coordinamento tra gestori di rete;
33. risulta, dunque, accertato che il gestore ha rispettato le tempistiche previste dall'articolo 35 del TICA per l'attivazione del coordinamento tra gestori di rete, in quanto ha richiesto a Terna, in qualità di secondo gestore, l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione (nel caso specifico, anche prima della richiesta di connessione in questione) e ne ha dato comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica (nel caso specifico, 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento della richiesta di preventivo completa dell'integrazione);
34. pertanto, non risulta imputabile a e-distribuzione alcun ritardo nell'emissione del preventivo di connessione oggetto della presente decisione e, di conseguenza, non sussiste il presupposto affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1 del TICA, richiamato dall'articolo 35, comma 2, lettera c) del medesimo TICA;
35. al riguardo, si evidenzia che, secondo quanto disposto al paragrafo 2 della "Procedura di coordinamento tra gestori di rete ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 (TICA)", Terna, in qualità di secondo gestore, *"entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del primo gestore (al netto degli eventuali tempi necessari per l'integrazione delle informazioni), è tenuto a comunicare al primo gestore gli interventi di adeguamento/sviluppo da eseguire sulla propria rete"*;
36. sulla base delle attuali evidenze istruttorie appare verosimile ritenere che Terna, soggetto peraltro non destinatario del reclamo oggetto della presente decisione, non avrebbe rispettato i 60 giorni lavorativi previsti dal suddetto paragrafo 2 della citata Procedura di coordinamento tra gestori di rete, risultando inesitati i solleciti di e-distribuzione a dare seguito a tale procedura;
37. a tale proposito, anche per evitare il reiterato e non risolutivo ricorso alla procedura contenziosa gestita dall'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, si rileva l'opportunità di raccomandare a Terna di attuare tutte le azioni necessarie di propria competenza per dare seguito alle disposizioni regolatorie, previste dall'articolo 35, comma 2, lettera b) del TICA, e di erogare eventualmente - dopo le opportune verifiche del caso in questione e qualora non vi abbia già provveduto - l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 1, del TICA come previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera c) del medesimo TICA;
38. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato, atteso che non può essere accolta la pretesa del reclamante di ricevere l'indennizzo automatico in parola per il ritardo del gestore

nella messa a disposizione del preventivo per la connessione in oggetto, non essendo imputabile al reclamante la contestata violazione della regolazione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Ingegneria Dinamika S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità T0738179;
2. raccomandare a Terna di attuare tutte le azioni necessarie di propria competenza per dare seguito alle disposizioni regolatorie, previste dall'articolo 35, comma 2, lettera b) del TICA, e di erogare - in esito alle opportune verifiche del caso in questione e qualora non vi abbia già provveduto - l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 1, del TICA come previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera c) del medesimo TICA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini